

DELIBERAZIONE NR. 2167 DEL 30/12/2025

**OGGETTO: CONVENZIONE CON AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. DI BERGAMO
PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E
CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DEL LAVORO**

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT. ANTONIO PICCICHÈ

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che sulla base di apposita convenzione, stipulata a seguito dell'adozione del provvedimento n. 402 del 7 marzo 2025, questa ASST ha assicurato a Autoservizi Locatelli s.r.l. di Bergamo attività di supporto alla sorveglianza sanitaria e supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del DM 23 febbraio 1999 n. 88;

Preso atto che Autoservizi Locatelli s.r.l. con e-mail prot. ASST n. 61474 del 10 settembre scorso, ha comunicato che intende avvalersi dei servizi di questa azienda anche per l'anno 2026;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- altresì, il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore della SC Medicina del lavoro e del direttore sanitario (prot. int. n. 85536 del 10 dicembre 2025) circa l'approvazione della convenzione;

Rilevato che per l'attività di supporto alla sorveglianza sanitaria, l'organizzazione degli accertamenti di screening e di secondo livello Autoservizi Locatelli s.r.l. corrisponderà all'ASST:

- a) € 500,00 per il supporto specialistico e amministrativo da parte del personale della SC Medicina del lavoro;
- b) € 500,00 per l'esecuzione delle visite mediche ai sensi del DM n. 88/1999;
- c) un importo variabile in funzione delle prestazioni effettivamente erogate, valorizzate in base al tariffario aziendale delle "Prestazioni erogate in solvenza in regime ambulatoriale";

Rilevato, altresì, che per l'attività di consulenza specialistica finalizzata a garantire l'appropriatezza delle prestazioni e del protocollo sanitario, Autoservizi Locatelli s.r.l. riconoscerà all'ASST un corrispettivo di € 3.000,00;

Precisato che il supporto amministrativo sarà assicurato dal personale della SC Medicina del lavoro oltre il debito orario, con un impegno quantificato in non più di 13 ore annue complessive, da remunerare alla tariffa prevista dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale, per un massimo di € 500,00/annui;

Precisato, altresì, che:

- gli eventuali accertamenti sanitari preventivi e periodici e gli eventuali esami integrativi alle visite periodiche richiesti dalla società saranno garantiti dal personale sanitario del comparto assegnato alla SC Medicina del lavoro, anche in orario aggiuntivo e presso la sede della medesima società, sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- al personale che abbia optato per lo svolgimento di detta attività in orario aggiuntivo sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale, previo accertamento delle condizioni legittimanti previste dal regolamento stesso;

Precisato, inoltre, che l'attività di consulenza specialistica sarà erogata, per quanto previsto dall'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, al di fuori dell'orario di servizio da parte di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Medicina del lavoro, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario a essere espletate;

Precisato, infine, che:

- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Ricordato, che per i corsi di formazione e l'esecuzione di esami integrativi alle visite periodiche la sopracitata società corrisponderà a questa azienda gli importi corrispondenti, previsti nel tariffario aziendale delle "Prestazioni erogate in solvenza in regime ambulatoriale";

Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto, con validità per l'anno 2026;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di stipulare con Autoservizi Locatelli s.r.l. di Bergamo specifico accordo, per l'arco temporale 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026, per attività di supporto alla sorveglianza sanitaria e di supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del DM 23 febbraio 1999 n. 88, nei termini e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di incaricare il direttore della SC Medicina del lavoro della corretta esecuzione delle attività previste e del monitoraggio della convenzione;
3. di autorizzare il personale amministrativo e il personale sanitario del comparto a garantire le attività di supporto alla sorveglianza sanitaria anche in orario aggiuntivo e presso la sede della società sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali e alle condizioni previste nel vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle attività e delle prestazioni effettivamente erogate, trasmessa dalla SC Medicina del lavoro (2) di introitare le somme derivanti dalla stipula della suddetta convenzione in bilancio tra le entrate proprie dell'azienda e tra le entrate relative alla libera professione qualora riferite ad attività erogate in regime di solvenza aziendale e (3) della ripartizione dei compensi al personale che abbia svolto l'attività oltre il debito orario nel rispetto del vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale.
5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Autoservizi Locatelli s.r.l., con sede legale in Bergamo, Via Furietti n. 17, con recapito di posta elettronica certificata autoservizilocatelli@propec.it, C.F. e Partita IVA n. 02605730163, nella persona della dr.ssa Vera Locatelli, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")

"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definite congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- con specifica richiesta all'Azienda, ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per attività di supporto alla sorveglianza sanitaria (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e DM 23 febbraio 1999 n. 88) per l'anno 2026;

b) l'Azienda:

- è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale in servizio presso la SC Medicina del lavoro;

- ha acquisito il parere del direttore sanitario e del direttore della SC Medicina del lavoro in ordine all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda;

- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI)

erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività d'istituto;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 L'Azienda autorizza la SC Medicina del lavoro a erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione allo scopo di assicurare al Titolare della convenzione il supporto alla sorveglianza sanitaria e il supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del DM n. 88/1999.

Tale attività comprende:

- a) il supporto specialistico e amministrativo da parte del personale della SC Medicina del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria;
- b) l'attività di consulenza specialistica da parte di dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Medicina del lavoro che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024;
- c) l'esecuzione delle visite mediche ai sensi del DM n. 88/1999;

d) gli accertamenti sanitari preventivi e periodici e gli accertamenti di secondo livello (comprensivi del raccordo anamnestico propedeutico e necessario alla loro esecuzione e dell'informativa di restituzione al lavoratore in merito ai risultati degli esami condotti) che si rendessero necessari per i dipendenti del Titolare della convenzione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del DM n. 88/1999, da effettuarsi preferibilmente presso l'infermeria della sede del Titolare della convenzione – sita in Via Toscanini n. 6 a Bonate Sopra - quando tecnicamente possibile (accertamenti periodici), in specifiche giornate da concordarsi tra le Parti, nelle quali saranno coinvolti più dipendenti così da ottimizzare l'organizzazione del servizio e minimizzare gli impatti sul trasporto pubblico.

2.2 L'attività di cui all'art. 2.1, in particolare, per quanto concerne il supporto specialistico e la consulenza specialistica, ha lo scopo di garantire l'appropriatezza delle prestazioni e del protocollo sanitario.

2.3 L'attività di cui all'art. 2.1, relativa al supporto specialistico e amministrativo da parte del personale della SC Medicina del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria comprende:

- coordinamento e responsabilità di tutte le attività svolte nell'ambito della convenzione da parte del direttore della SC Medicina del lavoro;
- supporto all'organizzazione degli accertamenti integrativi e alla gestione delle visite specialistiche e degli esami strumentali di secondo livello, effettuati anche in reparti diversi dalla SC Medicina del lavoro;
- supporto all'organizzazione ed esecuzione delle visite ai sensi del DM n. 88/1999;
- supporto amministrativo per la predisposizione dei documenti sanitari da fornire al Servizio sicurezza sul lavoro interno e delle copie degli accertamenti da fornire ai lavoratori.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E

PAGAMENTO

3.1 Il Titolare della convenzione erogherà annualmente un importo pari a € 4.000,00

(quattromila/00), da corrispondere in rate semestrali, così suddiviso:

- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. a) un importo forfettario di € 500,00

(cinquecento/00), che sarà fatturato in due rate semestrali d'importo pari a € 250,00

(duecentocinquanta/00);

- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. b) la somma di € 3.000,00 (tremila/00), che sarà

fatturata in due rate semestrali d'importo pari a € 1.500,00 (milacinquecento/00),

tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di

competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate

all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi

aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto

previsto dai regolamenti aziendali;

- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. c) la somma di € 500,00 (cinquecento/00), che

sarà fatturata in due rate semestrali d'importo pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Per le attività di cui all'art. 2.1, lett. d) il Titolare della convenzione corrisponderà

all'Azienda un importo in funzione delle prestazioni effettivamente erogate, sulla base

del programma di sorveglianza sanitaria approvato e delle necessità emerse, da

liquidarsi in rate semestrali all'avvenuta effettuazione delle prestazioni, anche in

attività aggiuntiva (visite e accertamenti specialistici richiesti dal medico competente

a medici specialistici e strutture organizzative diverse dalla SC Medicina del lavoro)

in base al tariffario approvato dall'Azienda.

3.2 I corsi di formazione, ulteriori vaccinazioni oltre a quelle previste dal piano di

sorveglianza sanitaria, accertamenti diagnostici finalizzati al controllo di

epidemie/pandemia verranno offerti, previa autorizzazione del Titolare della convenzione, dall'Azienda e con una valorizzazione economica stabilita dal tariffario aziendale delle prestazioni erogate in solvenza.

3.3 Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4 Le fatture saranno inviate esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice identificativo SUBM70N.

Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.5 Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'Azienda.

3.6 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

Art. 4 DURATA

4.1 La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2026 con scadenza il 31 dicembre 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore convenzione concernente la proroga oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2 Le Parti si riservano la possibilità di recedere dalla convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà

attribuita all'Azienda stessa o al proprio personale per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.2 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

5.3 Per quanto previsto dai provvedimenti e pareri del Garante per la protezione dei dati (da ultimo quello del 27 febbraio 2019 n. 7797), che si intendono qui integralmente trascritti, le Parti convengono che i trattamenti dei dati riconducibili alle attività disciplinate dalla presente convenzione sono effettuati da ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati. Per effetto di tali ruoli, le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali vigenti.

5.4 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a recedere automaticamente e di diritto. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione legittimeranno l'altra Parte a recedere automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

6.2 Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa, anche in relazione alle funzioni della Provincia o riduzione del personale) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione della convenzione.

Art. 7 REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE

7.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.2 Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale

risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

7.3 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione delle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata al Titolare della convenzione in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e si compone di n. 8 pagine

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per ASST Papa Giovanni XXIII

Per Autoservizi Locatelli s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

dr.ssa Vera Locatelli

SC Affari generali
Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinali
Il referente della pratica: Nicola Carrara (035 276 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2121/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DEL LAVORO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/12/2025

Il Direttore ad interim

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 4.500,00 stimati		€ 4.500,00 stimati

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno € 3.000,00
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno € 1.500,00
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 29/12/2025

Il Direttore ad interim

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
4065101 10	Ricavi L.P.intram-art 55,c.1,a-b Ccnl-Area Specialistica			€ 4.500,00 stimati		€ 4.500,00 stimati

Bergamo, 29/12/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2121/2025
ad oggetto:

CONVENZIONE CON AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. DI BERGAMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DEL LAVORO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Vecchi Gianluca

Note:

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Piccichè Antonio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Bondi Emi

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo**

per 15 giorni
